

Bruxelles, 5 dicembre 2023
(OR. en)

15835/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0426 (NLE)**

**ECOFIN 1256
UEM 405
FIN 1216**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Polonia il 3 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 17 giugno 2022 il Consiglio ha approvato tale valutazione con una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del 17 giugno 2022")¹.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro doveva essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) Il 31 agosto 2023 la Polonia ha presentato alla Commissione il PRR modificato, comprendente un capitolo dedicato al piano REPowerEU, in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241.
- (4) Il PRR modificato tiene conto anche del contributo finanziario massimo aggiornato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 e include una richiesta motivata alla Commissione di presentare una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, con la motivazione che, a causa di circostanze oggettive, parte del PRR non può più essere realizzata. Le modifiche del PRR presentate dalla Polonia riguardano 59 misure.

¹ Cfr. documenti ST 9728/22 e ST 9728/22 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (5) Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte alla Polonia nell'ambito del semestre europeo. Il Consiglio ha tra l'altro raccomandato alla Polonia di assicurare una politica di bilancio prudente, preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e provvedere all'assorbimento efficace delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 e di altri fondi dell'UE, in particolare per promuovere le transizioni verde e digitale. Alla Polonia è stato raccomandato di accelerare il progressivo abbandono dei combustibili fossili e la diffusione delle energie rinnovabili e di riformare il quadro giuridico relativo alle procedure per il rilascio delle concessioni di connessione alla rete e alle fonti energetiche rinnovabili (FER), anche per quanto riguarda le comunità energetiche, il biometano e l'idrogeno rinnovabile. Alla Polonia è stato inoltre raccomandato di attuare misure volte a promuovere il risparmio energetico e la riduzione della domanda di gas nonché di aumentare gli investimenti nell'efficienza energetica degli edifici e decarbonizzare la fornitura di calore nel teleriscaldamento al fine di far fronte alla povertà energetica. Le raccomandazioni specifiche per paese raccomandano inoltre di promuovere ulteriormente modi di trasporto pubblico sostenibili. Infine alla Polonia è stato raccomandato di intensificare le iniziative a livello politico volte all'offerta e all'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde, compresa la ristrutturazione degli edifici.
- (6) La presentazione del PRR modificato ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. Unitamente al PRR modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

Richiesta di prestito basata sull'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241

- (7) Il PRR modificato presentato dalla Polonia comprende una richiesta di sostegno sotto forma di prestito al fine di aumentare il livello di ambizione dell'attuale misura B3.4.1 (Trasformazione verde delle città) nell'ambito della componente B (Energia verde e riduzione dell'intensità energetica) mediante l'aggiunta di un nuovo obiettivo.

Aggiornamenti basati sull'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241

- (8) Il PRR modificato presentato dalla Polonia aggiorna quattro misure per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato. La Polonia ha spiegato che, poiché il contributo finanziario massimo è sceso da 23 851 681 924 EUR¹ a 22 520 991 355 EUR², alcune misure dovrebbero essere modificate o soppresse per tenere conto della diminuzione della dotazione.
- (9) Il PRR modificato presentato dalla Polonia modifica una misura per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato. In particolare, i traguardi A7G e A8G della misura A1.2.1 (Investimenti per le imprese in prodotti, servizi e competenze dei dipendenti e del personale connessi alla diversificazione delle attività) nell'ambito della componente A (Resilienza e competitività dell'economia) sono modificati per ridurre il livello di attuazione richiesto rispetto al PRR originario.

¹ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Polonia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

² Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Polonia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

- (10) La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla Polonia giustifichino l'aggiornamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (11) Le modifiche del PRR presentate dalla Polonia a causa di circostanze oggettive riguardano 51 misure.
- (12) La Polonia ha spiegato che sette misure non possono più essere realizzate, in tutto o in parte, a causa delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento che hanno determinato problemi di attuazione, incidendo sui relativi traguardi e obiettivi. Si tratta dei traguardi B7L, B8L e B9L della misura B2.3.1 (Costruzione di parchi eolici offshore), dei traguardi B11L, B12L e B13L della misura B2.4.1 (Sistemi di stoccaggio dell'energia) nell'ambito della componente B (Energia verde e riduzione dell'intensità energetica); del traguardo D17G della misura D1.1.2 (Accelerare la trasformazione digitale della sanità sviluppando ulteriormente i servizi sanitari digitali) nell'ambito della componente D (Efficacia, accessibilità e qualità del sistema sanitario) nonché del traguardo E13G e del traguardo E14G della misura E1.1.2 (Trasporti collettivi a zero e a basse emissioni), dei traguardi E19G ed E20G della misura E2.1.2 (Materiale rotabile ferroviario per il trasporto passeggeri), del traguardo E6L della misura E2.3 (Migliorare l'accessibilità, la sicurezza e le soluzioni digitali dei trasporti) e del traguardo E7L della misura E2.3.1 (Materiale rotabile per il trasporto ferroviario regionale di passeggeri) nell'ambito della componente E (Mobilità verde e intelligente). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che le descrizioni di tali traguardi, obiettivi o misure siano modificate, aggiunte o eliminate o che la scadenza stabilita per la loro attuazione sia prorogata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (13) La Polonia ha spiegato che 18 misure non possono più realizzate, in tutto o in parte, ai costi stimati nel PRR originario, a causa dell'elevata inflazione. Si tratta dei traguardi A7G e A8G della misura A1.2.1 (Investimenti per le imprese in prodotti, servizi e competenze dei dipendenti e del personale connessi alla diversificazione delle attività), della misura A1.2.2 (Sostegno alla preparazione di siti di investimento per investimenti di importanza fondamentale per l'economia), del traguardo A6G della misura A1.2 (Ulteriore riduzione degli oneri normativi e amministrativi) nell'ambito della componente A (Resilienza e competitività dell'economia); dei traguardi B9G, B10G e B11G della misura B1.1.2 (Sostituzione delle fonti di calore e miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici residenziali), dei traguardi B12G e B13G della misura B1.1.3 (Sostituzione delle fonti di calore e miglioramento dell'efficienza energetica nelle scuole), dei traguardi B19G e B21G della misura B2.1.1 (Investimenti in tecnologie dell'idrogeno, produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno), dei traguardi B37G e B38G della misura B2.2.3 (Costruzione di infrastrutture terminali offshore), del traguardo B41G della misura B3.1.1 (Investimenti nella gestione sostenibile dell'acqua e delle acque reflue nelle zone rurali), del traguardo B23L della misura B3.3.1 (Investimenti nell'aumento del potenziale della gestione sostenibile dell'acqua nelle zone rurali), del traguardo B27L della misura B3.4.1 (Trasformazione verde delle città), dei traguardi B29L e B30L della misura B3.5.1 (Investimenti in alloggi efficienti sotto il profilo energetico per famiglie a basso e medio reddito) nell'ambito della componente B (Energia verde e riduzione dell'intensità energetica); dei traguardi C4G, C5G e C6G della misura C1.1.1 (Garantire l'accesso a Internet ad altissima velocità nelle "aree bianche") nell'ambito della componente C (Transizione digitale);

dei traguardi D11G, D12G, D13G, D14G della misura D1.1.1 (Sviluppo e modernizzazione delle infrastrutture dei centri di assistenza altamente specializzati e di altri prestatori di assistenza sanitaria), del traguardo D37G della misura D3.1.1 (Sviluppo globale della ricerca nel settore delle scienze mediche e delle scienze sanitarie) nell'ambito della componente D (Efficacia, accessibilità e qualità del sistema sanitario); e dei traguardi E10G, E11G ed E12G della misura E1.1.1 (Sostegno a un'economia a basse emissioni di carbonio), del traguardo E18G della misura E2.1.1 (Linee ferroviarie), del traguardo E21G della misura E2.1.3 (Progetti intermodali) e dei traguardi E3L e E4L della misura E1.2.1 (Trasporto urbano (tram) a zero emissioni) nell'ambito della componente E (Mobilità verde e intelligente). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che le descrizioni di tali traguardi, obiettivi o misure siano modificate, eliminate o aggiunte o che la scadenza stabilita per la loro attuazione sia prorogata. La Polonia ha spiegato che la misura A4.2.1 (Sostegno per le strutture di assistenza all'infanzia per i bambini fino a tre anni di età (asili nido, club per bambini)) nell'ambito della componente A non può più essere realizzata in quanto i costi stimati nel PRR originario sono aumentati a causa dell'inflazione. Tuttavia, tenendo conto delle risorse liberate dall'eliminazione di altre misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Polonia ha mantenuto il livello di attuazione richiesto dal traguardo associato A61G. La Polonia ha inoltre spiegato che, tenendo conto delle risorse liberate dall'eliminazione di altre misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, ha aumentato il livello di attuazione richiesto dei traguardi C4G, C5G e C6G della misura C1.1.1 (Garantire l'accesso a Internet ad altissima velocità nelle "aree bianche") nell'ambito della componente C (Trasformazione digitale). La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (14) La Polonia ha spiegato che cinque misure non possono più essere realizzate, in tutto o in parte, a causa del notevole aumento dei costi rispetto alle stime del PRR originario. Si tratta dei traguardi A14G, A15G, A16G e A17G della misura A1.3.1 (Attuazione della riforma della pianificazione territoriale), A21G, A25G, A26G della misura A1.4.1 (Investimenti per diversificare e abbreviare la filiera agroalimentare e rafforzare la resilienza dei soggetti della filiera) nell'ambito della componente A (Resilienza e competitività dell'economia); dei traguardi B19L e B20L della misura B3.2.1 (Investimenti nella neutralizzazione dei rischi e nella bonifica e recupero di vaste aree dismesse e del Mar Baltico) nell'ambito della componente B (Energia verde e riduzione dell'intensità energetica); dei traguardi C17G, C18G, C19G e C20G della misura C2.1.3 (Competenze elettroniche) nell'ambito della componente C (Transizione digitale) come pure del traguardo E26G della misura E2.2.2 (Digitalizzazione dei trasporti) nell'ambito della componente E (Mobilità verde e intelligente). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che le descrizioni di tali traguardi, obiettivi o misure siano modificate, eliminate o aggiunte o che la scadenza stabilita per la loro attuazione sia prorogata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (15) La Polonia ha spiegato che cinque misure non possono più essere realizzate, in tutto o in parte, a causa di difficoltà impreviste di natura giuridica o tecnica. Si tratta dei traguardi A5L e A6L della misura A2.5.2 (Investimenti per la creazione di un centro modello per sostenere le industrie creative), dei traguardi A8L e A9L della misura A2.6.1 (Sviluppo del sistema nazionale di servizi di monitoraggio, prodotti e strumenti analitici, servizi e infrastrutture associate che utilizzano dati satellitari) nell'ambito della componente A (Resilienza e competitività dell'economia); del traguardo B15L della misura B3.2 (Sostegno al risanamento ambientale e alla protezione dalle sostanze pericolose) nell'ambito della componente B (Energia verde e riduzione dell'intensità energetica); dei traguardi C11G, C12G, C13G della misura C2.1.1 (Servizi elettronici pubblici, soluzioni informatiche che migliorano il funzionamento delle amministrazioni e dei settori economici) nell'ambito della componente C (Transizione digitale); dei traguardi D26G e D28G della misura D2.1 (Creare le giuste condizioni per un aumento del personale medico) nell'ambito della componente D (Efficacia, accessibilità e qualità del sistema sanitario). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che le descrizioni di tali traguardi, obiettivi o misure siano modificate, eliminate o aggiunte o che la scadenza stabilita per la loro attuazione sia prorogata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (16) La Polonia ha spiegato che nove misure sono state modificate per attuare alternative migliori al fine di rispondere all'ambizione originaria della misura. Si tratta del traguardo A12G della misura A1.3 (Riforma della pianificazione territoriale), dei traguardi A34G, A35G, A36G, A37G della misura A2.3.1 (Sviluppo e attrezzature di centri di competenza (centri di formazione specialistica, centri di supporto all'attuazione, osservatori) e infrastrutture di gestione dell'industria automobilistica di veicoli senza equipaggio, come ecosistema di innovazione), del traguardo A71G della misura A4.7 (Limitare la segmentazione del mercato del lavoro) nell'ambito della componente A (Resilienza e competitività dell'economia); del traguardo C14G della misura C2.1.2 (Parità di condizioni per le scuole con dispositivi multimediali mobili - investimenti connessi al rispetto delle norme minime in materia di attrezzature), dei traguardi C23G, C24G e C27G nonché dei traguardi C25G e C28G della misura C3.1.1 (Cibersicurezza - CyberPL, infrastruttura per il trattamento dei dati e ottimizzazione dell'infrastruttura dei servizi di contrasto), il traguardo C3L della misura C1.2 (Migliorare il livello di accessibilità e di utilizzo delle comunicazioni moderne, cablate e wireless, per esigenze sociali ed economiche), del traguardo C12L della misura C2.2.1 (Dotare le scuole/gli istituti di dispositivi e infrastrutture TIC adeguati per migliorare le prestazioni complessive del sistema di istruzione) nell'ambito della componente C (Trasformazione digitale); e dei traguardi D30G e D31G della misura D2.1.1 (Investimenti connessi all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture didattiche al fine di aumentare i limiti di ammissione agli studi di medicina) e del traguardo D3L della misura D1.2.1 (Sviluppo dell'assistenza a lungo termine mediante la modernizzazione delle infrastrutture degli enti sanitari a livello distrettuale) nell'ambito della componente D (Efficacia, accessibilità e qualità del sistema sanitario). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che le descrizioni di tali traguardi, obiettivi o misure siano modificate o eliminate o di prorogare la scadenza stabilita per la loro attuazione. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (17) La Polonia ha spiegato che due misure non sono più pienamente realizzabili a causa di mancanza di domanda. Si tratta della misura A4.4.1 (Investimenti relativi alla fornitura di attrezzature ai lavoratori/alle imprese per il lavoro a distanza) nell'ambito della componente A (Resilienza e competitività dell'economia) e della misura C1.2.1 (Rafforzare il potenziale degli investimenti commerciali nelle moderne reti di comunicazione elettronica) nell'ambito della componente C (Trasformazione digitale). Su tali presupposti la Polonia ha chiesto che tali misure siano eliminate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (18) La Polonia ha spiegato che tre misure non possono più essere realizzate, in tutto o in parte, a causa dello scoppio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con il relativo afflusso di sfollati dall'Ucraina, della necessità di agevolare il trasporto delle forniture e dell'impatto sui costi e sulla disponibilità dei servizi necessari per l'attuazione di determinate misure. Si tratta dei traguardi A44G e A45G della misura A3.1.1 (Investimenti per la modernizzazione della formazione professionale, dell'istruzione superiore e dell'apprendimento permanente) nell'ambito della componente A (Resilienza e competitività dell'economia); di traguardi D1G e D8G della misura D1.1 (Migliorare l'efficacia, l'accessibilità e la qualità dei servizi sanitari) nell'ambito della componente D (Efficacia, accessibilità e qualità del sistema sanitario) e del traguardo E16G della misura E2.1 (Rafforzare la competitività del settore ferroviario) nell'ambito della componente E (Mobilità verde e intelligente). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che le descrizioni di tali traguardi e misure siano modificate o che la scadenza stabilita per la loro attuazione sia prorogata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (19) La Polonia ha chiesto di utilizzare le risorse rimanenti liberate dall'eliminazione delle misure di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 per quattro misure esistenti, per aumentarne il livello di ambizione o per mantenerlo, nonostante l'aumento dei costi stimati, e per aggiungere una misura. Si tratta dei traguardi A4L e A5L della misura A2.5.1 (Un programma di sostegno alle attività delle industrie culturali e creative per stimolarne lo sviluppo) nell'ambito della componente A (Resilienza e competitività dell'economia); dei traguardi B26L, B27L e B27aL della misura B3.4.1 (Investire nella completa trasformazione verde delle città) nell'ambito della componente B (Energia verde e riduzione dell'intensità energetica); dei traguardi C15L, C16L e C18L e del traguardo C17L della misura C4.1.1 (Sostenere la trasformazione digitale delle imprese attraverso l'uso del cloud computing) e del traguardo C11L della misura C2.2.1 (Dotare le scuole/gli istituti di dispositivi e infrastrutture TIC adeguati per migliorare l'efficienza complessiva del sistema di istruzione) nell'ambito della componente C (Trasformazione digitale) nonché del traguardo E28G della misura E2.2.2 (Digitalizzazione dei trasporti) nell'ambito della componente E (Mobilità verde e intelligente). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che le descrizioni di tali traguardi, obiettivi o misure siano modificate o aggiunte. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (20) La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla Polonia giustifichino la modifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (21) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto della nuova assegnazione, delle modifiche al PRR e del calendario indicativo presentato dalla Polonia.

Correzione di errori materiali

- (22) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 sono stati rilevati otto errori materiali che interessano cinque traguardi e obiettivi e otto misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 3 maggio 2021, come convenuto tra la Commissione e la Polonia. Tali errori materiali riguardano la descrizione della misura A2.4 (Rafforzare i meccanismi di cooperazione tra scienza e industria); il traguardo A51G della misura A4.1 (Istituzioni efficaci per il mercato del lavoro) e del traguardo A67G della misura A4.5 (Prolungare le carriere e promuovere il lavoro oltre l'età pensionabile prevista dalla legge) e la descrizione di tale misura nell'ambito della componente A (Resilienza e competitività dell'economia); la descrizione della misura B1.2.1 (Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili nelle imprese - investimenti con il maggiore potenziale di riduzione dei gas a effetto serra); la descrizione della misura B2.1 (Migliorare le condizioni per lo sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno e di altri gas decarbonizzati) nell'ambito della componente B (Energia verde e riduzione dell'intensità energetica); il traguardo C9G della misura C2.1 (Aumentare le applicazioni digitali nella sfera pubblica, nell'economia e nella società) nell'ambito della componente C (Trasformazione digitale); il traguardo D8L della misura D3.2.1 (Sviluppare il potenziale del settore dei medicinali e dei dispositivi medici - investimenti legati alla produzione di API in Polonia) nell'ambito della componente D (Efficacia, accessibilità e qualità del sistema sanitario); e il traguardo E6G della misura E1.1 (Aumento dell'uso di trasporti rispettosi dell'ambiente) nell'ambito della componente E (Mobilità verde e intelligente). Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

- (23) Il capitolo dedicato a REPowerEU comprende sette nuove riforme e sette nuovi investimenti. Le riforme riguardano: (a) la razionalizzazione delle autorizzazioni per le FER (G3.1.1), (b) l'introduzione di soluzioni normative per lo sviluppo e la tariffazione delle reti di distribuzione per accelerare l'integrazione delle FER (G1.2.1), (c) l'eliminazione degli ostacoli alla connessione delle FER alle reti elettriche (G1.2.2), (d) misure volte a promuovere l'efficienza energetica e ad accelerare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili nel riscaldamento domestico, che dovrebbero contribuire ad alleviare la povertà energetica (G3.1.3), (e) competenze per la transizione verde, mediante modifiche dei quadri delle qualifiche settoriali chiave (G3.1.2), (f) un'analisi degli ostacoli giuridici, organizzativi e amministrativi per le comunità energetiche, al fine di facilitarne lo sviluppo (G1.1.1) e (g) un piano d'azione per trasporti sostenibili (G1.3.1). Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende anche investimenti che contribuiscono alla diffusione delle FE, tra cui (a) un fondo per l'energia eolica offshore (G3.1.5), (b) il sostegno ai sistemi di stoccaggio dell'energia (G1.1.3 e G3.3.1) (c) investimenti volti a migliorare le reti elettriche, tra cui la costruzione o l'ammodernamento delle reti di distribuzione nelle zone rurali (G1.2.4) (d) il settore della transizione energetica attraverso un fondo di sostegno per l'energia (G3.1.4), (e) il sostegno alle istituzioni preposte all'attuazione delle riforme e degli investimenti del piano REPowerEU (G1.1.4) e (f) investimenti volti alla costruzione di infrastrutture per il gas naturale (G3.2.1) che contribuiscono a migliorare le infrastrutture energetiche e consentono di rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento.

- (24) Considerando la diminuzione del contributo finanziario massimo di 1 330 690 569 EUR, la Polonia ha incluso nel capitolo dedicato al piano REPowerEU tre misure che erano già contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 e figuravano nell'ambito delle componenti B (Energia verde e riduzione dell'intensità energetica) ed E (Mobilità verde e sostenibile).
- (25) Su tali presupposti la misura B2.2.1 (Sviluppo di reti di trasmissione, infrastrutture elettriche intelligenti), la misura B.2.2.2 (Impianti FER gestiti da comunità energetiche) e parte della misura E1.1.2 (Trasporti collettivi (autobus) a zero e a basse emissioni) sono eliminate dalle componenti B (Energia verde e riduzione dell'intensità energetica) ed E (Mobilità verde e intelligente).
- (26) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende anche misure rafforzate che interessano due misure nell'ambito della componente B (Energia verde e riduzione dell'intensità energetica). Si tratta della misura B2.2.1 (Sviluppo di reti di trasmissione, infrastrutture elettriche intelligenti), rimossa e introdotta nel capitolo dedicato al piano REPowerEU come G1.2.3 (Sviluppo di reti di trasmissione, infrastrutture elettriche intelligenti, comprendente una parte rafforzata) e della misura B2.2.2 (Impianti FER gestiti da comunità energetiche), rimossa e introdotta nel capitolo dedicato al piano REPowerEU come G.1.1.2 (Impianti FER attuati dalle comunità energetiche, comprendente una parte rafforzata). Le misure rafforzate incluse nel capitolo dedicato a REPowerEU comportano un miglioramento sostanziale del livello di ambizione delle misure già contenute nel PRR nazionale.

Valutazione della Commissione

- (27) La Commissione ha valutato il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (28) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione socioeconomica e contribuisce pertanto in modo appropriato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 di tale regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dallo Stato membro interessato e della dotazione finanziaria dello stesso.
- (29) Le varie misure del PRR modificato, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresentano una risposta completa con un adeguato equilibrio generale tra i pilastri e includono un numero significativo di componenti che sostengono in modo significativo o parziale più di un pilastro. Il PRR modificato della Polonia rimane incentrato su sei settori strategici fondamentali: transizione verde, digitalizzazione, salute, competitività e innovazione, trasporti sostenibili e qualità delle istituzioni, in particolare attraverso investimenti in fonti energetiche rinnovabili ed efficienza energetica, mobilità sostenibile, assistenza sanitaria, tecnologie digitali nonché ricerca e innovazione. Le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono in modo significativo o in parziale ai pilastri seguenti: transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute, e resilienza economica, sociale e istituzionale e politiche per la prossima generazione.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (30) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Polonia, compresi gli aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (31) In particolare, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, tiene conto delle raccomandazioni specifiche per paese formalmente adottate dal Consiglio prima della valutazione del PRR modificato da parte della Commissione. Poiché il contributo finanziario massimo per la Polonia è stato adeguato al ribasso e il prestito richiesto è destinato in misura molto significativa a essere utilizzato per gli obiettivi di REPowerEU ed esclusivamente per misure connesse all'energia, la valutazione complessiva non tiene conto delle raccomandazioni del 2022 e del 2023 che non riguardano le sfide energetiche.
- (32) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo 2023, la Commissione ritiene che la raccomandazione concernente il miglioramento dell'accesso delle imprese ai finanziamenti e alla liquidità (raccomandazione 3.1.2020) sia stata pienamente attuata. Sono stati compiuti progressi significativi per quanto riguarda la raccomandazione di concentrare gli investimenti su infrastrutture digitali (raccomandazione 3.3 del 2020).

- (33) Il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, contempla un'ampia gamma di riforme e investimenti sinergici che contribuiscono a dare una risposta efficace a gran parte delle sfide sociali ed economiche su cui vertevano le raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio alla Polonia nel contesto del semestre europeo. In particolare, il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contribuire ad ampliare gli investimenti pubblici per la transizione verde (raccomandazione 1.2 del 2022 e raccomandazione 1.3 del 2023).
- (34) In particolare, l'effetto di nuove misure proposte nell'ambito della sottocomponente G1.1 dovrebbero migliorare in particolare il contesto normativo per le comunità energetiche e incentivarne lo sviluppo, mentre gli investimenti nei parchi eolici offshore (misura G3.1.5) dovrebbero contribuire ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (raccomandazione 4.2 del 2023). Si prevede che gli investimenti nella costruzione e nell'ammodernamento della rete, insieme alle riforme incentrate sul miglioramento del quadro normativo per l'accesso alla rete (sottocomponente G1.2), come pure la riforma per la digitalizzazione delle procedure di autorizzazione e l'installazione di capacità fotovoltaiche ed eoliche onshore (G3.1.1), contribuiscano a ridurre la dipendenza complessiva della Polonia dai combustibili fossili eliminando gli ostacoli normativi, amministrativi e infrastrutturali per accelerare le procedure di autorizzazione e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili (raccomandazione 6.2 del 2022).

- (35) Inoltre la riforma G3.1.3, che consiste nel programma globale per la ristrutturazione integrata delle abitazioni e nella fornitura di servizi complessi di efficienza energetica, mira a promuovere il risparmio energetico e ad affrontare la povertà energetica (raccomandazione 4.3 del 2023). Inoltre si prevede che la preparazione di un piano d'azione per i trasporti verdi in Polonia, abbinato a un investimento in autobus a zero emissioni per il trasporto urbano (sottocomponente G1.3), contribuisca a promuovere ulteriormente modi di trasporto pubblico sostenibili (raccomandazione 6.4 del 2022 e raccomandazione 4.4 del 2023). Infine la riforma G3.1.2, che modifica i quadri delle qualifiche settoriali, è destinata a favorire l'acquisizione delle competenze verdi sulla base di norme unificate (raccomandazione 4.5 del 2023).
- (36) Il PRR modificato continua ad affrontare un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2020 e del 2019, poiché le modifiche non pregiudicano il livello di ambizione delle misure pertinenti. In particolare, le misure modificate sono ancora volte ad affrontare le sfide pertinenti con l'obiettivo di rendere la spesa pubblica più efficiente, aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e l'età pensionabile effettiva, affrontare la segmentazione del mercato del lavoro, fornire un maggior numero di posti per l'assistenza all'infanzia e a lungo termine, promuovere la sostenibilità dei trasporti, migliorare le competenze digitali e promuovere la trasformazione digitale delle imprese e della pubblica amministrazione.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (37) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale della Polonia, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (38) Il PRR iniziale comprendeva riforme e investimenti significativi per affrontare le sfide sociali nei settori, ad esempio, delle politiche in materia di occupazione, istruzione e gioventù e per rendere l'economia polacca più innovativa e sostenibile, aumentandone la competitività.
- (39) Il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, continua a contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro in Polonia e ad aumentare la capacità dell'economia polacca di rispondere alle sfide sociali derivanti dalla transizione energetica. In tale contesto, il PRR modificato affronta diverse vulnerabilità dell'economia, tra cui l'eccessiva dipendenza dai combustibili fossili, una rete obsoleta di trasmissione e distribuzione dell'energia, in particolare nelle zone rurali, nonché la limitata accessibilità economica per le famiglie povere al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, contribuisce anche a promuovere lo sviluppo di competenze verdi pertinenti per la transizione verde.

Non arrecare un danno significativo

- (40) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (41) Il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, valuta la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" seguendo la metodologia stabilita negli orientamenti tecnici nella comunicazione della Commissione intitolata "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"². La valutazione è effettuata sistematicamente per ogni riforma modificata e ogni investimento modificato, seguendo l'approccio in due fasi. La valutazione giunge alla conclusione che, per tutte le misure modificate, o non sussiste il rischio di arrecare un danno significativo oppure, laddove lo si individui, viene effettuata una valutazione più dettagliata che dimostri l'assenza di danno significativo. Per quanto riguarda le nuove riforme e i nuovi investimenti introdotti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, la Polonia ha fornito una valutazione sistematica di ciascuna misura rispetto al principio "non arrecare un danno significativo". Ove necessario, i requisiti della valutazione rispetto a tale principio sono integrati nella progettazione di una misura e specificati nel rispettivo traguardo od obiettivo.

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

² GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

- (42) Conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, in base alle informazioni fornite dalla Polonia, la Commissione ritiene che il principio "non arrecare un danno significativo" non si applichi a una misura che contribuisce all'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento. Si tratta della misura G3.2.1. (Costruzione di infrastrutture per il gas naturale per garantire la sicurezza energetica). La misura consiste nella costruzione di un gasdotto di 250 km tra Danzica e Gutorzyn.
- (43) In primo luogo la misura è necessaria e proporzionata per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e del rischio di effetti di lock-in, conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/241. Sebbene la regione sia caratterizzata da una forte dipendenza da un'unica fonte di approvvigionamento di gas, stando alle attese, il gasdotto dovrebbe agevolare il pieno utilizzo delle capacità di gas esistenti, compreso il gas naturale liquefatto, e il trasporto di capacità supplementari da fonti diversificate in Polonia verso altri paesi dell'Europa centrale e orientale. Senza il gasdotto, ciò non sarebbe possibile a causa delle strozzature presenti nella rete esistente. L'investimento contribuisce pertanto in modo efficace a rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e consente la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Inoltre non è possibile utilizzare alternative più pulite entro termini comparabili. La componente del progetto riguardante la trasmissione sarà tecnicamente in grado di ricevere miscele di idrogeno, biometano e metano sintetico fin dal momento della sua entrata in funzione. Pertanto il rischio di un effetto di lock-in è considerato attenuato.

- (44) In secondo luogo, la Polonia ha intrapreso sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare il danno attraverso altre misure, comprese le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, in conformità con l'articolo 21 quater, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241. Le pertinenti valutazioni dell'impatto ambientale e le decisioni in materia ambientale confermano che il progetto dovrebbe essere attuato nel rispetto dell'applicabile quadro giuridico ambientale dell'Unione e nazionale e definiscono misure di mitigazione, ad esempio in materia di protezione della biodiversità e protezione dei corpi idrici.
- (45) In terzo luogo, la misura non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in conformità con l'articolo 21 quater, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241. Il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene riforme e investimenti destinati a contribuire al conseguimento dell'obiettivo climatico dell'Unione entro il 2030 lungo il cammino verso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
- (46) Infine, la Polonia ha fornito documenti giustificativi attestanti che la fine dei lavori di costruzione e il collaudo tecnico del gasdotto tra Danzica e Gustorzyn dovrebbero aver luogo nel giugno 2026 e che l'infrastruttura dovrebbe essere operativa entro il 31 dicembre 2026, in linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241.

- (47) I costi totali stimati per tali misure ammontano a 630 940 000 EUR, pari al 2,49 % dei costi stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, notevolmente al di sotto della soglia massima consentita dall'articolo 21 quater, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/241.
- (48) Come previsto dall'articolo 21 quater, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241, le entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ non contribuiranno a tale misura, dal momento che i costi stimati delle altre riforme e investimenti del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono superiori all'assegnazione di tali entrate alla Polonia.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (49) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (50) L'attuazione delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce in particolare al sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/241.

¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

- (51) Gli investimenti nella costruzione di una nuova infrastruttura per il gas naturale, che apporta ulteriori capacità di gas alla Polonia e ai paesi vicini (G3.2.1), contribuiscono al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici rispondendo alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il gas naturale liquefatto, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, in conformità con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/241.
- (52) Diverse riforme e investimenti contribuiscono in modo efficace alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione dell'idrogeno rinnovabile e all'aumento della quota e all'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, in conformità con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241. Si tratta in particolare delle riforme relative alla promozione dell'efficienza energetica e all'eliminazione graduale dei combustibili fossili nel riscaldamento domestico (G3.1.3), alla razionalizzazione delle procedure di autorizzazione per le FER (G3.1.1), all'analisi degli ostacoli giuridici, organizzativi e amministrativi per le comunità energetiche, al fine di facilitarne lo sviluppo (G1.1.1), nonché degli investimenti destinati a un fondo di sostegno per l'energia (G3.1.4), a un fondo per l'energia eolica offshore (G3.1.5) e volti a sostenere gli impianti FER attuati dalle comunità energetiche (G1.1.2).
- (53) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce inoltre efficacemente ad affrontare la povertà energetica in conformità con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241, mediante la riforma volta a promuovere l'efficienza energetica e ad accelerare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili nel riscaldamento domestico (G3.1.3).

- (54) Le riforme e gli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono inoltre ad affrontare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione dell'energia, a sostenere lo stoccaggio dell'energia elettrica e ad accelerare l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili, come pure a sostenere i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, in conformità con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241. Si tratta in particolare della riforma riguardante l'introduzione di soluzioni normative per lo sviluppo e la tariffazione delle reti di distribuzione (G1.2.1) e dell'investimento destinato allo sviluppo di reti di trasmissione e infrastrutture elettriche intelligenti (G1.2.3) e alla costruzione o all'ammodernamento delle reti di distribuzione nelle zone rurali (G1.2.4); dell'investimento nei sistemi di stoccaggio dell'energia (G1.1.3 e G3.3.1); della riforma riguardante l'eliminazione degli ostacoli alla connessione delle FER alle reti elettriche (G1.2.2); della riforma che prevede un piano d'azione per trasporti sostenibili (G1.3.1) e l'investimento per i trasporti collettivi a zero emissioni (G1.3.2).
- (55) La modifica dei quadri delle qualifiche settoriali chiave mira a contribuire alla riqualificazione accelerata della forza lavoro grazie all'acquisizione delle competenze verdi in conformità con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/241.
- (56) Le riforme e gli investimenti del capitolo REPowerEU rappresentano, nell'insieme, una serie completa di misure. Essi sono coerenti con gli sforzi profusi dalla Polonia nell'ambito delle misure già contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, in particolare per quanto concerne lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e lo sviluppo di impianti per lo stoccaggio di energia.

- (57) Stando alle attese, il capitolo dedicato al piano REPowerEU sarà complessivamente in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

- (58) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.
- (59) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce ad assicurare l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, anche affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, tenendo conto del contributo finanziario disponibile per la Polonia e della sua posizione geografica. Delle 16 misure del capitolo polacco dedicato a REPowerEU, sette hanno una dimensione transfrontaliera. L'investimento più significativo con una dimensione transfrontaliera è la costruzione di un prolungamento di 250 chilometri del gasdotto tra Danzica e Gustorzyn. Altri investimenti aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale comprendono gli investimenti finalizzati alla diffusione delle energie rinnovabili, gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio dell'energia e gli investimenti finalizzati allo sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione. Si prevede che tali investimenti contribuiranno a ridurre la domanda di combustibili fossili e a facilitare l'integrazione dell'energia elettrica da FER.

- (60) Anche le misure volte ad aumentare l'efficienza energetica nelle ristrutturazioni degli edifici hanno una dimensione transfrontaliera pertinente, in quanto contribuiranno a ridurre la domanda di combustibili fossili importati.
- (61) I costi totali stimati di tali misure ammontano al 92,9 % dei costi totali stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU, ossia sono superiori al 30 %.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (62) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 46,6 % della dotazione totale del PRR e al 66 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI di del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (63) Le misure eliminate o ridotte non incidono sull'ambizione generale del PRR per quanto riguarda la transizione verde; il capitolo dedicato al piano REPowerEU apporta uno sforzo significativo per sostenere ulteriormente la transizione verde della Polonia, in quanto tutte le riforme e gli investimenti contribuiscono a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, a consentire lo sviluppo e la diffusione dell'energia rinnovabile e a sostenere la transizione energetica.
- (64) Si tratta di misure che avranno un impatto duraturo, attraverso: a) il potenziamento della rete elettrica polacca per far fronte all'aumento della produzione e della distribuzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, b) la riduzione della dipendenza della Polonia dai combustibili fossili, c) l'aumento dello stoccaggio dell'energia, d) l'aumento dell'efficienza energetica e e) l'introduzione di modifiche strutturali della politica energetica. Si prevede che tali misure ridurranno notevolmente l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia utilizzata in Polonia, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.
- (65) In considerazione della riduzione del contributo finanziario massimo per la Polonia e dell'inclusione di nuove misure volte a incentivare la transizione verde, il contributo del PRR modificato agli obiettivi climatici sale dal 42,7 % al 46,6 % rispetto alla valutazione iniziale.

Contributo alla transizione digitale

- (66) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21,3 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.
- (67) Rimane valido l'esito della valutazione positiva del contributo alla transizione digitale espresso nella decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022. La modifica del PRR non incide sostanzialmente sul suo livello di ambizione per quanto riguarda la transizione digitale. Nonostante l'eliminazione di un investimento con una dimensione digitale, il PRR modificato continua a contribuire in modo significativo alla transizione digitale con un approccio trasversale, attraverso interventi nei servizi elettronici nella pubblica amministrazione, nella digitalizzazione dell'istruzione, nello sviluppo delle competenze digitali e nella cibersicurezza, integrati da un nuovo investimento nel cloud computing.

- (68) Si prevede che il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisca anche alla transizione digitale e ad affrontare le sfide che ne derivano modernizzando le reti di trasmissione e distribuzione (G1.2.3 e G1.2.4) e sviluppando infrastrutture elettriche intelligenti e sistemi di stoccaggio dell'energia. A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, le riforme e gli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non devono essere presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del PRR ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito da detto regolamento.
- (69) Il contributo digitale del PRR modificato è mantenuto al 21,3 % come nella valutazione iniziale. Il PRR modificato continua pertanto a rispettare il requisito del 20 % di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/241.

Impatto duraturo

- (70) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sul paese.
- (71) Il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU non riduce l'ambizione del PRR iniziale nel suo complesso né i suoi effetti duraturi. Esso tiene conto della riduzione del contributo finanziario massimo, dell'impatto prolungato della crisi COVID-19, dell'inflazione elevata e delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento, nonché di alcune difficoltà giuridiche o tecniche impreviste o della disponibilità di alternative migliori per l'attuazione di alcune misure.

- (72) Il PRR modificato comprende inoltre un nuovo capitolo dedicato al piano REPowerEU che, stando alle attese, avrà effetti positivi duraturi sull'economia polacca e promuoverà ulteriormente la transizione verde. Si prevede che le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU accelereranno la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e la loro integrazione nelle reti elettriche, rafforzeranno le reti ed espanderanno la capacità di stoccaggio dell'energia, aumenteranno la quota di energie rinnovabili nel mix energetico della Polonia e rafforzeranno la resilienza del suo sistema energetico. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende anche riforme e investimenti che contribuiscono al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e alla diffusione di trasporti puliti, che dovrebbero contribuire a ridurre la dipendenza della Polonia dai combustibili fossili. Infine, la riforma relativa allo sviluppo di competenze per la transizione verde dovrebbe contribuire a garantire che la Polonia disponga di una forza lavoro qualificata per realizzare la transizione verde. Queste riforme e i relativi investimenti sono destinati ad avere un impatto duraturo.

Monitoraggio e attuazione

- (73) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità, compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, proposte nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU sono adeguate (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.

- (74) La natura e la portata delle modifiche proposte al PRR della Polonia non incidono sulla precedente valutazione dell'efficacia del monitoraggio e dell'attuazione del PRR. I traguardi e gli obiettivi che accompagnano le misure modificate, compresi quelli del capitolo dedicato al piano REPowerEU, sono chiari e realistici; gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione.

Costi

- (75) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è ragionevole e plausibile in misura moderata (rating B), è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (76) La valutazione iniziale del PRR ha stabilito che la Polonia aveva fornito una stima dei costi per ciascun investimento incluso nel PRR. La motivazione fornita dalla Polonia in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR era in misura moderata ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (77) La valutazione delle stime dei costi per il nuovo investimento e le misure del piano REPowerEU, sulla base delle informazioni fornite, indica che le stime dei costi sono generalmente ragionevoli e plausibili, benché si evidenzino diversi gradi di dettaglio e profondità dei calcoli. In alcuni casi i dettagli sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per elaborare le stime dei costi erano limitati, in parte a causa della novità delle misure, oppure poco chiari, il che impedisce l'attribuzione di un rating A per questo criterio di valutazione. Inoltre le variazioni delle stime dei costi per le misure modificate erano giustificate e proporzionali; pertanto la ragionevolezza e la plausibilità di tali stime dei costi non sono cambiate rispetto al PRR originario. Infine il costo totale stimato del PRR modificato è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.

- (78) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, e le misure supplementari previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo di fondi erogati a norma del medesimo regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse e per proteggere il bilancio dell'Unione in conformità con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

- (79) La valutazione iniziale della solidità e dell'adeguatezza del sistema di controllo e di altre modalità incluse nel PRR aveva concluso che tali modalità erano adeguate, tenendo conto anche dei traguardi che riguardano l'organizzazione del sistema giudiziario e che provvedendo all'istituzione di un sistema di audit e controllo effettivi prima della prima richiesta di pagamento. Ciò ha pertanto giustificato l'attribuzione di un rating A in base al criterio di valutazione 2.10 dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/241.
- (80) Dalla valutazione iniziale, la Commissione ha avuto accesso alle informazioni sull'effettiva attuazione del sistema polacco di controllo e di audit, tra cui le risultanze dell'audit sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione condotto dalla Commissione in Polonia.

- (81) Alla luce di tali informazioni, la Commissione ritiene che il sistema di controllo interno del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerER, sia complessivamente adeguato. Il sistema di controllo interno descritto nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, e le modalità proposte si basano su processi e strutture solidi, i ruoli e le responsabilità degli attori per audit e controlli sono chiari, le funzioni di controllo sono adeguatamente separate ed è garantita l'indipendenza dei soggetti che effettuano gli audit. L'organismo centrale di coordinamento per l'attuazione del piano è il ministero dei Fondi e della politica regionale. I singoli ministeri, le autorità governative centrali e altri organismi incaricati dai ministeri competenti sono responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito del PRR. Le verifiche della gestione devono essere effettuate dall'istituzione responsabile dell'attuazione di ciascuna misura. Misure specifiche dovrebbero essere attuate per verificare la conformità alle norme in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. I dati sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi sono registrati nel sistema informatico nazionale centralizzato (CST2001), che garantirà che gli organismi di attuazione presentino le informazioni richieste al sistema informatico. L'amministrazione fiscale nazionale (il ministero delle Finanze) garantisce la conduzione di audit su base annua, conformemente alla strategia di audit. La frequenza degli audit può tuttavia dipendere dalla presentazione delle richieste di pagamento. È confermata l'indipendenza dell'organismo incaricato dell'audit dall'organismo di coordinamento e dalle istituzioni responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti. Gli audit dovrebbero riguardare il sistema istituito per la rendicontazione dei traguardi e degli obiettivi, il sistema d'informazione per il monitoraggio dell'attuazione del PRR e gli audit delle operazioni, comprese le condizioni per una sana gestione finanziaria.

Coerenza del PRR

- (82) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.
- (83) Le modifiche del PRR riguardano alcune delle componenti iniziali e introducono una nuova componente, il capitolo dedicato al piano REPowerEU. Le modifiche non incidono sulla coerenza complessiva. Le componenti sono sinergiche e complementari, in particolare quelle relative alla transizione verde e il capitolo di dedicato al piano REPowerEU di nuova introduzione. A tale riguardo, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU hanno ulteriormente migliorato la coerenza rafforzando le misure del PRR originario, in particolare per quanto riguarda l'aumento della diffusione delle infrastrutture di produzione e stoccaggio di energia rinnovabile, nonché il miglioramento delle reti di trasmissione e distribuzione.

- (84) In preparazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, le autorità polacche hanno condotto una consultazione pubblica, che si è svolta nel periodo compreso tra il 18 aprile e il 9 maggio 2023. Le osservazioni dei portatori di interessi, comprese le autorità locali, le organizzazioni non governative e le associazioni imprenditoriali, sono state raccolte online e nel corso di una conferenza di consultazione. Le risposte alle osservazioni sono state pubblicate su un sito web governativo. Successivamente, le autorità hanno integrato i riscontri ottenuti nell'ambito del processo di consultazione nel PRR modificato in un progetto di capitolo dedicato al piano REPowerEU. I riscontri erano principalmente relativi ad aspetti quali la portata degli investimenti, i destinatari e i valori degli obiettivi e riguardavano prevalentemente misure nell'ambito delle componenti B, C, D ed E, nonché il capitolo dedicato al piano REPowerEU.
- (85) Per garantire la titolarità dei soggetti interessati, è essenziale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, durante l'intera fase di attuazione degli investimenti e delle riforme inclusi nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU.

Valutazione positiva

- (86) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, formulata dalla Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, la presente decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sotto forma di sostegno non rimborsabile e di prestito.

Contributo finanziario

- (87) I costi totali stimati del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, della Polonia, ammontano a 270 144 534 012 PLN, pari a 59 818 165 953 EUR in base al tasso di riferimento della BCE EUR/PLN del 3 maggio 2021 per il PRR originario e al tasso di riferimento della BCE EUR/PLN del 31 agosto 2023 per il capitolo dedicato a REPowerEU. Gli importi in euro indicati nelle descrizioni delle misure e dei corrispondenti traguardi e obiettivi sono stati calcolati utilizzando la stessa base e dovrebbero essere valutati tenendo conto di questo dato.

- (88) Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Polonia, il contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Polonia, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ovvero 22 520 991 355 EUR.
- (89) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 31 agosto 2023 la Polonia ha presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis di tale regolamento. I costi totali stimati delle riforme e degli investimenti volti a contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241 previste dal capitolo dedicato al piano REPowerEU ammontano a 24 644 725 942 EUR. Poiché tale importo è superiore alla quota di assegnazione disponibile per la Polonia, il sostegno finanziario supplementare non rimborsabile disponibile per la Polonia dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione, ovvero 2 755 862 361 EUR.
- (90) Il contributo finanziario totale disponibile per la Polonia dovrebbe essere pari a 25 276 853 716 EUR.

Prestito

- (91) Al fine di sostenere le riforme e gli investimenti supplementari del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, la Polonia ha chiesto un ulteriore sostegno sotto forma di prestito per un importo totale di 34 541 303 518 EUR, segnatamente 22 519 803 518 EUR per sostenere le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU e 12 021 500 000 EUR per sostenere le altre riforme e investimenti del PRR. L'importo massimo del prestito richiesto dalla Polonia è pari al 6,8 % del suo reddito nazionale lordo per il 2019 a prezzi correnti. L'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario combinato disponibile per la Polonia, compresi il capitolo dedicato al piano REPowerEU e il contributo finanziario massimo aggiornato per il sostegno finanziario non rimborsabile e i proventi provenienti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE. L'importo massimo del prestito richiesto dalla Polonia è pari al 6,8 % del suo reddito nazionale lordo per il 2019 a prezzi correnti.

Prefinanziamento del piano REPowerEU

- (92) La Polonia ha chiesto 2 755 862 361 EUR sotto forma di contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 21 bis del regolamento (UE) 2021/241 e 22 519 803 518 EUR sotto forma di prestito a norma dell'articolo 14 di tale regolamento per l'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU.

- (93) In relazione a tali importi, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, il 31 agosto 2023 la Polonia ha chiesto un prefinanziamento di 5 055 133 176 EUR, pari al 20 % del finanziamento richiesto. Compatibilmente con le risorse disponibili, tale prefinanziamento dovrebbe essere messo a disposizione della Polonia subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità degli accordi tra la Commissione e la Polonia che devono essere conclusi a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 e a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (94) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia, è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Polonia, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) l'articolo 2 è sostituito da seguente:

“Articolo 2

Contributo finanziario

- "1. L'Unione mette a disposizione della Polonia un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 25 276 853 716 EUR*. Tale contributo include:
- a) l'importo di 20 270 784 381 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;
 - b) l'importo di 2 250 206 974 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023;
 - c) l'importo di 2 755 862 361 EUR** in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente per le riforme e investimenti che mirano a contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), di tale regolamento.
2. La Commissione mette a disposizione della Polonia il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione.

È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 551 172 472 EUR. Tale prefinanziamento può essere versato dalla Commissione in uno o due pagamenti.

Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

- 2bis. Il prefinanziamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo è erogato subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 ("accordo di finanziamento"). Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.
3. L'erogazione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale la Polonia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi al prestito e individuati in relazione all'attuazione del PRR. Subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1, per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi devono essere conseguiti dalla Polonia entro il 31 agosto 2026.

* Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Polonia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

** Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Polonia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'allegato IV bis di tale regolamento.";

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Sostegno sotto pforma di prestito

1. L'Unione mette a disposizione della Polonia un prestito dell'importo massimo di 34 541 303 518 EUR, di cui fino a 23 034 803 518 EUR sotto forma di prestito supplementare a seguito della richiesta di sostegno sotto forma di prestito del 31 agosto 2023.
2. La Commissione mette a disposizione della Polonia il sostegno sotto forma di prestito di cui al paragrafo 1 in rate conformemente all'allegato della presente decisione.

È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 4 503 960 704 EUR. Tale prefinanziamento può essere versato dalla Commissione in uno o due pagamenti.

Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranches. L'entità delle tranches è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.”;

- 2bis. Il prefinanziamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo è erogato subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 (“accordo di finanziamento”). Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.

3. L'erogazione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale la Polonia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi al prestito e individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi devono essere conseguiti dalla Polonia entro il 31 agosto 2026.
- 4) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
